

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **182/1975** (ECLI:IT:COST:1975:182)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Camera di Consiglio del **05/06/1975**; Decisione del **18/06/1975**

Deposito del **03/07/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7949**

Atti decisi:

N. 182

ORDINANZA 18 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 181 del 9 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4

(Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1974 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Longhi Vincenzo, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 24 luglio 1974;

2) ordinanza emessa il 23 aprile 1974 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Chirico Alfonso ed altra, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanze emesse il 23 marzo 1974 dalla Corte d'appello di Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marin Emilio ed altri e di Gioppo Alberto ed altri, iscritte ai nn. 443 e 444 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;

4) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dalla Corte di appello di Bari nel procedimento penale a carico di Coronelli Lora, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;

5) ordinanze emesse il 15 febbraio e il 28 gennaio 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Portelli Wanda e di Borghetti Carlo, iscritte ai nn. 15 e 16 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;

6) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nel procedimento penale a carico di Sanseverino Calogero, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del 1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.